

UFFICIO ANAGRAFE

L'Anagrafe è il registro della popolazione residente mantenuto dall'Amministrazione di ogni comune che ha come fine primario quello di documentare la situazione numerica degli abitanti residenti.

In Italia i comuni mantengono due registri anagrafici paralleli. L'anagrafe della popolazione residente (APR) e l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

L'attività dello sportello consiste principalmente nel rilascio di certificazioni desunte dagli archivi anagrafici, quali:

- certificato di residenza
- certificato di stato di famiglia
- certificato cumulativo
- certificato di stato libero
- certificato di esistenza in vita
- certificato storico
- certificato di godimento dei diritti politici
- certificato di iscrizione alle liste elettorali

Inoltre, rilascia:

- documenti di identità
- documenti di identità per minori di anni 15

Effettua:

- cambi di indirizzo
- iscrizioni anagrafiche per cittadini italiani e per cittadini stranieri
- iscrizioni A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

Predisporre:

- pratiche relative ai passaporti

Autentica:

- foto, firme e copie conformi nei casi previsti dalla normativa vigente.

AUTENTICA DI COPIA

L'autentica di copia è un'attestazione di conformità a un originale che può essere effettuata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve esser prodotto il documento.

L'autentica può essere effettuata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Nel caso in cui il cittadino debba presentare copia autentica di un documento ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi, l'autentica della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale.

L'art. 19 del DPR 445/2000 prevede la possibilità di sostituire l'autentica di copia di un documento con la dichiarazione di conformità all'originale, effettuata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In particolare è possibile attestare che è conforme all'originale:

- la copia di un atto o di un documento rilasciato o consegnato da un'amministrazione pubblica
- la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio
- la copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la conformità all'originale di una copia va sottoscritta dall'interessato davanti al dipendente addetto o presentata con la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata e non è dovuta l'imposta di bollo. Per l'autentica di copia davanti al pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto, o davanti ad altro pubblico ufficiale, è dovuta l'imposta di bollo.

AUTENTICA DI FIRMA

La sottoscrizione delle domande rivolte alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio non è più soggetta ad autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente addetto, competente a ricevere la documentazione. Se la domanda, debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità dell'interessato. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

LEGALIZZAZIONE FOTOGRAFIE

La legalizzazione della fotografia, prescritta per il rilascio dei documenti personali, viene effettuata direttamente dall'amministrazione competente al rilascio del documento stesso. Il diretto interessato deve presentarsi munito di:

- fotografia
- documento di riconoscimento in corso di validità

La legalizzazione della fotografia è esente da bollo.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate dall'art. 46 del DPR 445/2000), che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autentica della firma sono consultabili nella pagina dei certificati. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:

- certificati medici, sanitari, veterinari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- brevetti e marchi

L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani. Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal provvedimento adottato.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà consistono in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi (art. 47 DPR 445/2000):

- possono essere introdotte nel previsto modulo della domanda
- possono essere redatte su fogli separati

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non vanno autenticate. Quando sono rivolte a privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo. Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.

Non è più necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano rese da chi non sa o non può firmare. Per un utilizzo rapido e facile delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono a disposizione alcuni modelli che possono essere aperti, compilati e stampati.

RILASCIO DEL PASSAPORTO

Dal 26 ottobre 2006, la questura di Milano rilascerà tutti i nuovi passaporti in formato elettronico. Tale passaporto è dotato di microprocessore contenente i dati anagrafici e la fotografia del titolare del documento oltre all'indicazione dell'autorità che lo ha rilasciato. Tutte le nuove istanze presentate dal 13/10/2006 devono contenere i documenti sotto riportati:

- 2 foto formato tessera identiche e recenti
- 1 attestazione di versamento di € 44,66 per il libretto di 32 pagine sul C.C.P. n.67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro; la causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico".
- 1 concessione governativa di € 40,29
- un documento di riconoscimento valido
- l'eventuale passaporto scaduto

Se la richiesta di passaporto viene presentata a seguito di smarrimento o di furto è necessario allegare la relativa denuncia.

E' possibile l'iscrizione sul passaporto dei minori sino a 16 anni; se il minore è di età superiore a 10 anni occorre produrre anche 2 fotografie.

Nel caso in cui il titolare del passaporto abbia figli minori, occorre il consenso dell'altro genitore.

I minorenni di età superiore ai 16 anni, devono possedere un passaporto individuale. L'istanza deve essere sottoscritta da entrambi i genitori e deve contenere i documenti sopra riportati.

Per il rilascio del passaporto ad un minore di 10 anni, oltre ai documenti sopra riportati, è necessario allegare all'istanza le fotocopie della carta d'identità di entrambi i genitori.

PASSAPORTO VALIDO PER GLI U.S.A.

Ricordiamo che il passaporto, di qualunque tipo, per essere idoneo all'ingresso negli USA deve avere una validità di almeno sei mesi oltre il periodo di permanenza previsto negli Stati Uniti.

Per accedere negli Stati Uniti è necessario possedere un passaporto individuale. A tal proposito non ha valore l'iscrizione dei figli minori sul passaporto dei genitori.

A partire dal 26 ottobre 2006, per poter entrare negli Stati Uniti senza visto, usufruendo del programma "Visa Waiver Program (Viaggio senza visto)", bisogna avere:

1) uno dei seguenti passaporti:

- a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005;
- con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006;
- elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006.

2) Un biglietto aereo A/R per un soggiorno di durata non superiore ai 90 gg.

Il Visa Waiver Program (Programma Viaggio senza Visto) consente di recarsi negli Stati Uniti per turismo o affari per un periodo non superiore ai 90 giorni senza dover ottenere un visto.

CARTA D'IDENTITA'

Rilascio

1) Cittadini maggiorenni: l'interessato dovrà presentarsi con:

- n. 3 fotografie recenti e uguali
- altro documento di identificazione

In questo caso, la carta d'identità é valida per l'espatrio in tutta la Comunità Europea.

2) Cittadini stranieri residenti: l'interessato dovrà presentarsi con:

- n. 3 fotografie recenti e uguali
- documento di identità / passaporto

La carta di identità verrà rilasciata NON VALIDA PER L'ESPATRIO.

3) Cittadini minorenni (da 15 anni a 18 anni):

- n. 3 fotografie recenti e uguali

Per la validità all'espatrio è necessaria la sottoscrizione di entrambi gli esercenti la potestà sul minore, sulla prevista dichiarazione attestante che il medesimo non si trovi nelle condizioni ostative al rilascio del passaporto.

LA CARTA DI IDENTITA' HA UNA **VALIDITA' DI 5 ANNI** DALLA DATA DI RILASCIO e può essere rinnovata a partire dal 180° giorno antecedente la scadenza.

Il **DUPLICATO** della carta di identità si può richiedere:

a) a seguito di furto o di smarrimento:

- n. 3 fotografie recenti e uguali
- altro idoneo documento di identificazione
- denuncia di smarrimento o furto effettuata all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato)

b) a seguito di deterioramento:

- n. 3 fotografie recenti e uguali
- carta di identità deteriorata
- altro documento di identificazione

Costo della Carta di Identità:

- in caso di rinnovo da scaduta € 5,42
- per duplicato € 10,58

Certificato di Nascita per l'espatrio dei minori di anni 15

Viene rilasciato ai minori di 15 anni (cittadini italiani), come documento valido per l'espatrio. I genitori dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento con n. 1 fotografia del minore per la compilazione e sottoscrizione della necessaria domanda.